

Diritti annuali, si va alla cassa

Entro il 17/6 i versamenti da imprese collettive ed Stp

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Countdown per il pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio. Entro il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica) le imprese collettive e individuali, le società tra professionisti e le società tra avvocati sono chiamate al pagamento del diritto annuale. Sono tenute al versamento del diritto camerale tutte le imprese che alla data del 1° gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel cor-

risponde (società di capitali, società di persone e società cooperative). Le società tra avvocati e le società tra professionisti pagano in via transitoria il diritto fisso di 200 euro.

Ai fini della definizione della base imponibile, necessaria per la determinazione del diritto annuale dovuto, è di aiuto la circolare del ministero dello sviluppo economico del 3/3/2009 n. 19230 che favorisce la corretta individuazione delle righe del modello Irap 2013.

Nel caso l'impresa, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie o unità locali nella stessa provincia o in altre province, è dovuto il



so dell'anno di riferimento. È con la nota del MiSe del 21 dicembre 2012 che sono stati definiti gli importi per l'anno 2013.

Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi e, quindi, le imprese individuali, le società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, versano il diritto annuale entro il giorno 16 giugno 2013 (siccome è domenica slitta a lunedì - art. 37, comma 11, del dl del 4/7/2006 n. 223 convertito, con modifiche, nella legge del 4/8/2006 n. 248). Si precisa che se il termine di scadenza cade di sabato, di domenica o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se eseguito il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Applicazione del diritto Il diritto si applica: in misura fissa, per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale, per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria e per i soggetti repertorio economico amministrativo. In misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato, per tutte le altre

pagamento di un ulteriore diritto, pari al 20% del diritto pagato per la sede, a ciascuna Camera di commercio competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e uffici operativi in Italia.

Altri soggetti tenuti al pagamento. Sono, inoltre,

Imprese che pagano in misura fissa	
TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Impresa individuale iscritta o annotata nella sezione speciale del registro imprese (<i>artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli e piccoli imprenditori</i>)	88,00
Nuove imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del registro imprese	200,00

Chi paga in misura fissa in via transitoria	
TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Società semplice agricola	100,00
Società semplice non agricola	200,00
Nuove società tra avvocati (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	200,00
Le società tra professionisti (STP - art. 10, 3 comma, L. 12 novembre 2011, n. 183)	200,00
Soggetti iscritti nel REA	30,00

tenuti al pagamento del diritto annuale anche le società: che sono in scioglimento o in liquidazione; inattive dalla costituzione; che abbiano cessato o sospeso l'attività; che sono cessate nel corso dell'anno.

Fino al 2010, non erano tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche (articolo 9, comma 2, punto a) del dpr 7 dicembre 1995, n. 581) cioè

tutti quei soggetti collettivi che, oltre alla attività istituzionale di natura ideale, culturale e ricreativa, svolgono una qualche attività economica e sono iscritti solamente nel solo repertorio economico amministrativo (associazioni, fondazioni, comitati ecc.). Con il dlgs n. 23/2010, a decorrere dall'anno 2011 anche questi soggetti sono tenuti al pagamento del diritto annuale, come

tutte le altre imprese iscritte nel registro.

Modalità di pagamento. Il diritto annuale si paga con il modello F24 telematico. La nuova denominazione della sezione da compilare per il versamento del diritto annuale, è la seguente: sezione Imu e altri tributi locali. L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato

(imprese iscritte nella sezione ordinaria)

IMPRESSE CHE PAGANO IN BASE AL FATTURATO

- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società di capitali
- Società cooperative
- Società di mutuo soccorso
- Consorzi con attività esterna
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
- GEIE

Fatturato		Aliquote	Importo dovuto (in euro)	
Oltre euro	Fino a euro		Misura fissa	
—	100.000	Misura fissa	200,00	
100.000	250.000	0,015%	200	+ 0,015% della parte eccedente 100.000
250.000	500.000	0,013%	222,50	+ 0,013% della parte eccedente 250.000
500.000	1.000.000	0,010%	255	+ 0,010% della parte eccedente 500.000
ww1.000.000	10.000.000	0,009%	305	+ 0,009% della parte eccedente 1.000.000
10.000.000	35.000.000	0,005%	1.115	+ 0,005% della parte eccedente 10.000.000
35.000.000	50.000.000	0,003%	2.365	+ 0,003% della parte eccedente 35.000.000
50.000.000	—	0,001%	2.815	+ 0,001% della parte eccedente 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000)